



*Avvocatura Generale dello Stato*

Via dei Portoghesi, 12 -  
00186 ROMA

Roma,  
Partenza N.  
Tipo Affare CT 31361/16 Sez. VII  
Avv. M. De Vergori

Si prega di indicare nella  
successiva corrispondenza i dati  
sopra riportati

MIUR  
VIALE TRASTEVERE 76/A  
00153 ROMA  
PEC:  
[DGPERSONALESCUOLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:DGPERSONALESCUOLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT)

**OGGETTO: Fernandez Munoz Maria Mercedes Camino c/MIUR**

Si trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordinanza n.9573/17  
con cui il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici  
proclami.

**IL PROCURATORE DELLO STATO**  
Monica De Vergori

**IL VICE AVVOCATO GENERALE**  
Vincenzo Nunziata

Pubblicato il 05/09/2017

N. 09573/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 09869/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9869 del 2016, proposto da:

Maria Mercedes Camino Fernandez Munoz, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

del d.m. 106 del 23.02.2016 finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno, nella parte in cui al comma 1 dell'art. 3, rubricato "requisiti di ammissione", dispongono che alla procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso di abilitazione all'insegnamento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, sono emersi profili in ordine alla improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

che infatti con il ricorso in esame la ricorrente argomenta di essere docente ITP, non abilitata, e di avere in tale qualità interesse a partecipare al concorso per l'insegnamento nella classe di concorso B2 (conversazione in lingua spagnola);

che, quanto alla necessità del titolo abilitativo per partecipare al concorso in oggetto, le medesime censure dedotte con il presente ricorso sono state tutte esaminate e respinte con precedenti della Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr.TAR Lazio, n.8343/2016 del 14 luglio 2016; n. 7796/2016; 6886/2016) e che anche il Consiglio di Stato con ordinanza n.1836 del 18 maggio 2016 ha evidenziato che "che la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015";

che, quanto alla specifica posizione della ricorrente, che assume di essere di madre lingua spagnola e che pertanto sarebbe di per se abilitata all'insegnamento tecnico pratico di conversazione, già con nota 6 dicembre 2012 prot. n. 8063 il Miur aveva

chiarito che il titolo di ammissione alla classe di concorso ex 3/C “Conversazione in lingua straniera” era costituito da “Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua oggetto di conversazione è lingua madre corrispondente a diploma d’istruzione secondaria di secondo grado congiunto ai titoli professionali”, con conseguente mutato orientamento, intervenuto sin dall’anno 2003, della esclusione dalla possibilità di insegnamento tecnico pratico di conversazione in lingua madre;

che tuttavia, nelle more dell’approfondimento della questione nel merito, il Collegio in sede cautelare ha ritenuto di ammettere parte ricorrente alla partecipazione al concorso, anche in virtù di prova suppletiva, subordinatamente alla conformità del titolo posseduto al requisito richiesto dal MIUR;

che, ciò malgrado, dai successivi atti di causa non risulta né che parte ricorrente abbia sostenuto tali prove, né che a fronte dell’eventuale inerzia dell’amministrazione si sia attivata per esercitare il rimedio di cui all’art.59 c.p.a.;

che inoltre, in data 3 luglio 2017 sembrerebbe essere stata pubblicata dall’USR Campania la graduatoria di merito relativa alla classe di concorso di cui trattasi ;

Ritenuto di dover assegnare alle parti giorni 30, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su tale questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), assegna alle parti giorni 30, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.

Rinvia all’udienza pubblica del 10 ottobre 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**